

## Informazioni ai soci



In caso di discrepanze tra il testo tedesco e quello francese, prevarrà la versione tedesca.

Revisioni: 23.10.2020

**In caso di differenze tra il testo tedesco e quello italiano, prevarrà la versione tedesca. Il testo italiano è una traduzione e ha solo scopo informativo e non ha alcun effetto legale.**

**12. giugno 2017**

**Testo della nota a piè di pagina alle revisioni del 23 ottobre 2020**

- <sup>1</sup> Modificato con decisione dell'Assemblea generale del 23 ottobre 2020: I membri as-associati avranno la possibilità di partecipare pienamente alle sezioni specializzate.
- <sup>2</sup> Modificato con decisione dell'Assemblea generale del 23 ottobre 2020: ai soci as-associati viene concessa la possibilità di partecipare pienamente alle sezioni.
- <sup>3</sup> Soppresso il 23 ottobre 2020 a causa dell'irrelevanza delle disposizioni transitorie (aggiornamento editoriale).

# I. Associazione

## Art. 1 Nome

<sup>1</sup> Con il nome

- «Swiss Medtech – Schweizer Medizintechnikverband»
- «Swiss Medtech – Association Suisse de la Technologie Médicale»
- «Swiss Medtech – Associazione Svizzera delle Technologie Mediche»
- «Swiss Medtech – Swiss Medical Technology Association»

è costituita ai sensi del presente Statuto un'associazione di cui all'art. 60 segg. CCS. I termini «associazione» e «unione» vengono di seguito utilizzati con il medesimo significato.

<sup>2</sup> Il termine «tecnologia medica» viene qui utilizzato come termine generico per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

## Art. 2 Sede e durata

<sup>1</sup> La sede dell'associazione si trova presso la sede stessa.

<sup>2</sup> La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

## Art. 3 Scopo e compiti

<sup>1</sup> Swiss Medtech ha lo scopo di rappresentare e tutelare i legittimi interessi dei suoi soci relativamente allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione della tecnologia medica e di promuovere le offerte al fine di potenziare il settore della tecnologia medica in Svizzera e migliorare il comportamento aziendale etico dei suoi soci.

<sup>2</sup> Swiss Medtech può intraprendere qualsiasi iniziativa che serva direttamente o indirettamente al settore della tecnologia medica.

<sup>3</sup> Swiss Medtech può nello specifico:

- a. rappresentare gli interessi economici, politici, etici e professionali dei suoi soci nei confronti di politica, autorità, corporazioni e istituzioni pubbliche e private e nei confronti dei media e del pubblico sul territorio nazionale e all'estero;
- b. supportare i servizi a beneficio dei suoi soci e di terzi o erogarli in prima persona, come per esempio servizi di consulenza, attività di formazione e aggiornamento, piattaforme di interconnessione e scambio ed eventi;
- c. intraprendere collaborazioni con organizzazioni partner sul territorio nazionale e all'estero, accoglierle o aderirvi;

- d. predisporre per i soci o per determinati gruppi di soci regole vincolanti sul comportamento etico e intraprendere misure relativamente all'implementazione (autoregolamentazione).

## II. Adesione

### Art. 4 Categorie di soci e categorie contributive

- <sup>1</sup> Si distingue tra due categorie di soci:
  - a. soci ordinari;
  - b. soci aggregati.
- <sup>2</sup> Tutti i soci pagano un contributo associativo. L'Assemblea dei soci redige un Regolamento sui contributi associativi che definisce, nel quadro dello Statuto, le categorie contributive e i relativi contributi dei soci, i diritti di voto e nomina.

### Art. 5 Soci ordinari

Possono diventare soci ordinari le imprese aventi attinenza rilevante con la tecnologia medica, che abbiano sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che rientrino nelle seguenti categorie di attività:

- a. fabbricanti;
- b. importatori, distributori o società di distribuzione;
- c. fornitori;
- d. fornitori di servizi.

### Art. 6 Soci aggregati

- <sup>1</sup> Possono diventare soci aggregati le imprese interessate, le istituzioni pubbliche o private, le organizzazioni e gli organismi svizzeri e stranieri che non rientrano nelle categorie di attività dei soci ordinari, ma presentano una forte attinenza con il settore della tecnologia medica.
- <sup>2</sup> Possono diventare soci aggregati per esempio Cantoni, Comuni, associazioni, gruppi di interesse, ospedali o strutture di ricerca, ma non le persone singole.

## Art. 7 Partecipazione, diritti di voto e di nomina

### <sup>1</sup> I soci ordinari

- a. vengono invitati all'Assemblea dei soci dell'Associazione e detengono diritti di voto e nomina, che possono variare a seconda delle categorie contributive;
- b. possono candidarsi all'insediamento in tutti i gruppi specialistici dell'Associazione e, se il loro insediamento viene accettato, dispongono di un voto ciascuno in sede di deliberazione e nomina;
- c. beneficiano di tutte le agevolazioni riservate ai soci dell'Associazione;
- d. possono denominarsi soci di Swiss Medtech secondo le disposizioni della sede.

### <sup>2</sup> I soci aggregati

- a. vengono invitati all'Assemblea dei soci dell'Associazione, ma non detengono diritto di voto o nomina;
- b. possono candidarsi all'insediamento in tutti i gruppi specialistici dell'Associazione e, se il loro insediamento viene accettato, dispongono di un voto ciascuno in sede di deliberazione e nomina;<sup>1</sup>
- c. beneficiano delle agevolazioni riservate ai soci dell'Associazione;
- d. possono denominarsi soci di Swiss Medtech secondo le disposizioni della sede.

## Art. 8 Adesione

- <sup>1</sup> Le domande di adesione devono essere presentate alla sede nella forma ivi richiesta, riportando i dati e allegando i documenti richiesti.
- <sup>2</sup> Sull'accettazione del richiedente, la sua assegnazione alla categoria di socio (socio ordinario o associato) e sulla categoria contributiva decide il Comitato direttivo a propria discrezione. Il respingimento della domanda di adesione non necessita di motivazione.
- <sup>3</sup> Queste decisioni del Comitato direttivo possono essere prese dall'Assemblea dei soci all'occorrenza con maggioranza semplice dei voti presenti.
- <sup>4</sup> In caso di adesione nel corso dell'anno il contributo associativo viene calcolato in misura proporzionale dall'inizio del trimestre di entrata.

## Art. 9 Cancellazione dell'adesione

### <sup>1</sup> L'adesione viene meno

- a. per uscita;
- b. per scioglimento del socio;
- c. per esclusione.

- <sup>2</sup> I soci possono uscire con decorrenza dalla fine dell'anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi, inviando una dichiarazione di uscita scritta alla sede.

- <sup>3</sup> In caso di scioglimento del socio per fallimento, liquidazione o soppressione della personalità giuridica, l'adesione decade dalla data di ricezione della relativa comunicazione presso la sede.
- <sup>4</sup> Una fusione o successione generale di altro tenore non è considerata scioglimento. Per i successori giuridici valgono le disposizioni di uscita ed esclusione.
- <sup>5</sup> L'esclusione di un socio avviene
  - a. automaticamente in caso di inottemperanza degli obblighi finanziari nei confronti dell'associazione nonostante richiamo scritto;
  - b. a discrezione per decisione del Comitato direttivo (con unanimità dei membri del Comitato direttivo presenti) o dell'Assemblea dei soci (con maggioranza semplice dei voti presenti), soprattutto in caso di ripetuta violazione grave degli interessi dell'associazione, come per esempio l'inosservanza delle regole sul comportamento etico.
- <sup>6</sup> L'Assemblea dei soci può revocare un'esclusione decisa dal Comitato direttivo entro sei mesi dalla decisione stessa. Per la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria vale l'art. 12 cpv. 2.
- <sup>7</sup> Il contributo associativo è in ogni caso dovuto per tutto l'anno in cui si è sciolta l'adesione.
- <sup>8</sup> I soci che escono, si sciolgono o vengono sciolti o esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione.

## III. Organi

### Art. 10 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato direttivo;
- c. l'organo di revisione.

## III.a Assemblea dei soci

### Art. 11 Competenze

- <sup>1</sup> L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione.
- <sup>2</sup> Nelle competenze dell'Assemblea dei soci rientrano soprattutto:
  - a. nomina e revoca del Comitato direttivo, del Presidente e del Vicepresidente;
  - b. nomina dell'organo di revisione;
  - c. deliberazione sulle mozioni del Comitato direttivo e dei soci;
  - d. approvazione del rapporto annuale e del conto annuale, oltre che scarico degli organi responsabili;
  - e. approvazione del bilancio;
  - f. approvazione del Regolamento sui contributi associativi con categorie e importi dei contributi associativi, relativi diritti di voto e nomina;
  - g. adesioni ed esclusioni dei soci in modo divergente rispetto al Comitato direttivo;
  - h. revisione dello Statuto;
  - i. delibera di scioglimento dell'associazione;
  - j. attività particolari che vincolano tutti o gran parte dei soci;
  - k. emanazione e modifica delle regole rispetto al comportamento etico cui i soci o determinati gruppi di soci devono attenersi.

### Art. 12 Convocazione

- <sup>1</sup> L'Assemblea dei soci ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Comitato direttivo.
- <sup>2</sup> L'Assemblea dei soci straordinaria può essere convocata dal Comitato direttivo all'occorrenza in qualsiasi momento. Il Comitato direttivo è tenuto a indirla se almeno il 20% dei soci ordinari ne chiede la convocazione.
- <sup>3</sup> La convocazione dell'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria deve avvenire mediante invito scritto con ordine del giorno per posta e/o via e-mail agli ultimi indirizzi noti di tutti i soci ordinari e aggregati con almeno 14 giorni di anticipo.
- <sup>4</sup> L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente e in loro assenza di un altro membro del Comitato direttivo.

## Art. 13 Deliberazione

- <sup>1</sup> Per la deliberazione e le elezioni in seno all'Assemblea dei soci è necessaria la maggioranza semplice dei voti presenti. Sono fatte salve le disposizioni di legge e statutarie inerenti al quorum.
- <sup>2</sup> Su decisione del Comitato direttivo le votazioni e le elezioni dell'Assemblea dei soci avvengono per mezzo di circolare. In questi casi decide la maggioranza semplice di tutti i voti pervenuti in sede entro il termine minimo di 20 giorni.

## III.b Comitato direttivo

### Art. 14 Competenze

- <sup>1</sup> Il Comitato direttivo è responsabile della gestione complessiva dell'associazione.
- <sup>2</sup> Il Comitato direttivo si occupa di tutte le attività che per legge o Statuto non sono trasferite a un altro organo. Per specifiche attività associative è possibile ricorrere a delegati o commissioni dell'ambito specifico o coinvolgere degli esterni.
- <sup>3</sup> Il Comitato direttivo decide quali attività delegare alla sede e le controlla. Definisce la propria regolamentazione delle firme e quella della sede.
- <sup>4</sup> Il Comitato direttivo può deliberare un Regolamento dell'organizzazione.
- <sup>5</sup> Il Comitato direttivo può emettere delle disposizioni esecutive per l'implementazione e l'attuazione di regole sul comportamento etico, che impegnano i soci o determinati gruppi di soci e delegano i compiti a gruppi specialistici. Può soprattutto prevedere principi procedurali e requisiti sulla trasparenza, ma anche ammonimenti, richieste di misure correttive e altre sanzioni che precedono l'esclusione come ultima ratio.

### Art. 15 Composizione ed elezione

- <sup>1</sup> Il Comitato direttivo è costituito di norma da sette membri: da almeno un Presidente, un Vicepresidente e almeno tre altri (ovvero almeno 5) e al massimo nove altri membri.
- <sup>2</sup> Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci per un periodo di tre anni, tenendo conto che i nuovi membri concludono il mandato del predecessore. La rielezione è prevista per un massimo di quattro mandati.



## Art. 16 Deliberazione e convocazione

- <sup>1</sup> Per le delibere e le elezioni in seno al Comitato direttivo ogni membro ha diritto a un voto.  
Anche il Presidente vota e, in caso di parità di voti, detiene il voto decisivo.
- <sup>2</sup> Se un membro è interessato in prima persona dall'esito di una delibera o elezione, questi si astiene.
- <sup>3</sup> Le consulenze avvengono su invito e sotto la presidenza del Presidente, del Vicepresidente o, in loro assenza, di un altro membro del Comitato direttivo.
- <sup>4</sup> Il Comitato direttivo si incontra con la frequenza resa necessaria dalle esigenze. Almeno una volta all'anno il Comitato direttivo si riunisce in presenza con deliberazioni orali.
- <sup>5</sup> Di norma le riunioni avvengono in presenza con deliberazioni orali. Il Comitato direttivo ha facoltà di decidere e votare quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le delibere e votazioni vengono decise con la maggioranza semplice dei voti espressi. L'astensione non è consentita. Sono fatte salve le disposizioni di legge e statutarie inerenti al quorum.
- <sup>6</sup> In via eccezionale e se nessun membro del Comitato direttivo richiede una riunione in presenza con deliberazioni orali, le deliberazioni e votazioni del Comitato direttivo possono avvenire anche per mezzo di circolare scritta, via e-mail, mediante conferenze telefoniche o videoconferenze. Decide la maggioranza semplice di tutti i voti del Comitato direttivo.

## III.c Organo di revisione

### Art. 17 Elezione e competenze

- <sup>1</sup> L'Assemblea dei soci elegge un organo di revisione per un periodo di 3 anni, tenendo conto che un nuovo organo di revisione conclude il mandato del predecessore. I membri possono essere rieletti.
- <sup>2</sup> L'organo di revisione svolge una revisione limitata. Sottopone all'Assemblea dei soci rapporto e domanda.

## IV. Sede, gruppi specialistici, Advisory Board

### Art. 18 Sede

- <sup>1</sup> Per gestire le attività dell'associazione, il Comitato direttivo dispone una sede.
- <sup>2</sup> La sede è gestita dalla Direzione, che riferisce al Comitato direttivo.
- <sup>3</sup> Il Comitato direttivo può regolare gli obblighi e i diritti della sede in un Regolamento dell'organizzazione.

### Art. 19 Gruppi specialistici

- <sup>1</sup> I soci possono organizzarsi in gruppi specialistici previo consenso del Comitato direttivo.<sup>2</sup>
- <sup>2</sup> Ogni gruppo specialistico si costituisce autonomamente e può darsi un ordinamento, che ai fini dell'efficacia deve essere autorizzato dal Comitato direttivo.
- <sup>3</sup> I gruppi specialistici finanziano la loro attività di norma attraverso un proprio budget, che viene amministrato dalla sede e finanziato dalle aziende partecipanti indipendentemente dal contributo associativo generale.
- <sup>4</sup> I gruppi specialistici incaricano quanto possibile la sede di supportarli. Il supporto di norma è a pagamento.
- <sup>5</sup> In casi eccezionali, soprattutto se un gruppo specialistico serve a una cerchia di soci più estesa, il Comitato direttivo può derogare dall'obbligo di pagamento per il supporto da parte della sede e/o mettere a disposizione del gruppo specialistico strumenti finanziari finalizzati allo scopo, prelevandoli dai contributi associativi.

### Art. 20 Advisory Board

- <sup>1</sup> Il Comitato direttivo può convocare un Advisory Board.
- <sup>2</sup> Il Comitato direttivo elegge i membri dell'Advisory Board per un periodo di tre anni, tenendo conto che i nuovi membri concludono il mandato dei predecessori. La rielezione è prevista per un massimo di quattro mandati.
- <sup>3</sup> L'Advisory Board fornisce un'attività di consulenza al Comitato direttivo in relazione a questioni strategiche.

## V. Finanze

### Art. 21 Entrate

L'Associazione viene finanziata da

- a. contributi associativi;
- b. compensi per le prestazioni fornite;
- c. supporti;
- d. redditi da capitale.

### Art. 22 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

### Art. 23 Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde esclusivamente il suo patrimonio. La responsabilità personale dei soci oltre i contributi previsti è esclusa.

## VI. Disposizioni finali

### Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato in sede di assemblea costitutiva dell'associazione Swiss Medtech il 12 giugno 2017 ed è entrato in vigore il 13 giugno 2017.

### Art. 25 Modifica dello Statuto, unione, scioglimento

- <sup>1</sup> La modifica dello Statuto, l'unione con altre organizzazioni e lo scioglimento dell'associazione Swiss Medtech necessitano di una delibera dell'Assemblea dei soci con maggioranza semplice dei voti presenti.
- <sup>2</sup> In caso di scioglimento la liquidazione deve avvenire a cura del Comitato direttivo o da un ufficio esterno da questi incaricato. Il patrimonio dell'Associazione deve essere versato, previa ottemperanza di tutti gli obblighi, su richiesta del Comitato direttivo e con delibera dell'Assemblea dei soci a un'organizzazione che coincide con lo scopo dell'Associazione.

## VII. Disposizioni transitorie<sup>3</sup>


### Art. 26 Regolamentazioni delle eccezioni

- <sup>1</sup> Per assicurare un passaggio regolare, dopo la fusione di FASMED e Medical Cluster, è prevista una fase transitoria di uno-due anni al massimo per l'Associazione Swiss Medtech.
- <sup>2</sup> Per la durata della fase transitoria l'Assemblea dei soci può eleggere in via eccezionale
  - a. un Comitato direttivo transitorio, in deroga a quanto stabilito nell'art. 15;
  - b. eleggere i precedenti presidenti di FASMED e Medical Cluster come co-presidenti per l'esercizio congiunto della Presidenza. Come membri singoli del Comitato direttivo detengono un voto ciascuno. Il voto decisivo, in caso di presenza di entrambi, viene esercitato solo congiuntamente.

Berna, 23 ottobre 2020



Dr. iur. Beat Vonlanthen  
Presidente



Peter Biedermann  
Direttore